



# Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio  
Ufficio VII – Ambito Territoriale di Frosinone  
Viale Olimpia, n.14/16 (zona Casaleno) – 03100 Frosinone

Ai Dirigenti degli Istituti scolastici  
di Frosinone e provincia  
e.p.c.  
OO.SS. Comparto Scuola

**OGGETTO:** Cessazioni dal servizio dal 1° settembre 2025, presentazione istanze dal 27 settembre al 21 ottobre. Indicazioni operative

Portano la data del 25 settembre sia il **Decreto Ministeriale** (prot. 188), sia la **circolare della Direzione generale per il personale scolastico** (prot. 150796), diramata d'intesa con l'INPS, che contiene le indicazioni operative riguardanti la presentazione delle istanze e il loro trattamento.

Il Decreto ministeriale fissa, all'articolo 1, il termine finale del **21 ottobre 2024** per la presentazione, da parte di tutto il personale del comparto scuola, delle domande di cessazione per dimissioni volontarie dal servizio o delle istanze di permanenza in servizio ai sensi dell'articolo 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modifiche e integrazioni, ovvero per raggiungere il minimo contributivo. Tutte le predette domande valgono, per gli effetti, dal 1° settembre 2025. Le istanze potranno essere presentate a decorrere dal 27 settembre 2024.

Sempre entro la data di cui sopra gli interessati hanno la facoltà di revocare le suddette istanze, ritirando, tramite POLIS, la domanda di cessazione precedentemente inoltrata.

Il termine del 21 ottobre 2024 deve essere osservato anche da coloro che, avendo i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini) e non avendo ancora compiuto il 65° anno di età, chiedano la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico, purché ricorrano le condizioni previste dal decreto 29 luglio 1997, n. 331, del Ministro per la Funzione Pubblica.

La richiesta potrà essere formulata avvalendosi di sei istanze Polis che sono attive da oggi e resteranno aperte:

- fino al **21/10/2024** per il **personale docente** ed **ATA**
- fino al **28/02/2025** per i **Dirigenti Scolastici**

Nell'area dedicata sono state pubblicate le relative guide.

Allegati alla presente circolare:

- il D.M. prot. N. 188 del 25.09.2024
- la Circolare della Direzione generale prot. N. 150796 del 25.09.2024
- la tabella di riepilogo dei requisiti necessari per poter lasciare il servizio e accedere alla pensione dal 1° settembre 2025.

**LA DIRIGENTE**

*Laura Superchi*

LAURA SUPERCHI  
27.09.2024 12:55:08  
GMT+02:00

☎ 07752961 – C.F.: 80009750607 – Codice IPA: m\_pi

PEC: [uspfr@postacert.istruzione.it](mailto:uspfr@postacert.istruzione.it) – PEO: [usp.fr@istruzione.it](mailto:usp.fr@istruzione.it) – Sito: <https://lnx.uspistruzione.fr.it>

FRIC827005 - A84B27A - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004985 - 27/09/2024 - VII.2 - E

**Requisiti pensionistici per i lavoratori nel sistema “misto” di calcolo**

**Pensione di vecchiaia – Articolo 24, commi 6 e 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, della legge n. 214 del 2011**

<b>Requisiti anagrafici</b>	<b>Requisiti contributivi</b>	
D'ufficio 67 anni al 31 agosto 2025	Anzianità contributiva minima di 20 anni	
A domanda 67 anni al 31 dicembre 2025		

**Pensione di vecchiaia – Articolo 1, commi da 147 a 153, della legge 27 dicembre 2017, n. 205\***  
(esclusione dall'adeguamento alla speranza di vita nei confronti dei lavoratori dipendenti che svolgono le attività gravose e per gli addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, a condizione che siano in possesso di un'anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni)

<b>Requisiti anagrafici</b>	<b>Requisiti contributivi</b>	
A domanda <b>66 anni e 7 mesi</b> al 31 dicembre 2025	Anzianità contributiva minima di 30 anni al <b>31 agosto 2025</b>	

\*per tale fattispecie non trovano applicazione le disposizioni in materia di cumulo di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 228 e successive modificazioni.

**Pensione anticipata - articolo 15 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26**

Requisiti da maturare entro il 31 dicembre 2025	<b>Requisiti contributivi donne</b>	<b>Requisiti contributivi uomini</b>
	Anzianità contributiva minima di 41 anni e 10 mesi	Anzianità contributiva minima 42 anni e 10 mesi

**Opzione donna - articolo 16, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come modificato dall'articolo 1, comma 94, della legge 30 dicembre 2021, n. 234**

	<b>Requisiti contributivi</b>	<b>Requisiti anagrafici</b>
Maturati al 31 dicembre 2021	Anzianità contributiva di 35 anni	58 anni maturati al 31 dicembre 2021

	maturata al 31 dicembre 2021	
--	------------------------------	--

**Opzione donna - articolo 16, comma 1-bis del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come modificato dall'articolo 1, comma 292, della legge 29 dicembre 2022, n. 197**

	<b>Requisiti contributivi</b>	<b>Requisiti anagrafici</b>
Requisiti maturati al 31 dicembre 2022	Anzianità contributiva di 35 anni maturata al 31 dicembre 2022	60 anni (età ridotta di un anno per figlio nel limite massimo di due anni)
Condizioni	<p><b>a)</b> assistono, alla data di presentazione della domanda di pensione e da almeno sei mesi, il coniuge o la parte dell'unione civile o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n 104 o un parente o un affine entro il secondo grado convivente qualora i genitori, il coniuge o l'unito civilmente della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti oppure siano deceduti o mancanti</p> <p><b>b)</b> hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti Commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento;</p>	

**Opzione donna - articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, comma 1-bis, come modificato dall'articolo 1, comma 138, della legge 30 dicembre 2023, n. 213**

	<b>Requisiti contributivi</b>	<b>Requisiti anagrafici</b>
Requisiti maturati al 31 dicembre 2023	Anzianità contributiva di 35 anni maturata al 31 dicembre 2023	61 anni (età ridotta di un anno per figlio nel limite massimo di due anni)
Condizioni	<p><b>a)</b> assistono, alla data di presentazione della domanda di pensione e da almeno sei mesi, il coniuge o la parte dell'unione civile o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n 104 o un parente o un affine entro il secondo grado convivente qualora i genitori, il coniuge o l'unito civilmente della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti oppure siano deceduti o mancanti</p> <p><b>b)</b> hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti Commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento;</p>	

**Quote 100 e 102 – articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come modificato dall'articolo 1, comma 87, della legge 30 dicembre 2021, n. 234**

	<b>Requisiti contributivi</b>	<b>Requisiti anagrafici</b>
Requisiti maturati entro il 31 dicembre 2021	Anzianità contributiva minima di 38 anni	62 anni
Requisiti maturati entro il 31 dicembre 2022	Anzianità contributiva minima di 38 anni	64 anni

**Pensione anticipata flessibile – articolo 1, commi 283 e 284, della legge 29 dicembre 2022, n. 197**

	<b>Requisiti contributivi</b>	<b>Requisiti anagrafici</b>
Requisiti maturati entro il 31 dicembre 2023	Anzianità contributiva minima di 41 anni	62 anni

**Pensione anticipata flessibile – articolo 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2023, n. 213**

	<b>Requisiti contributivi</b>	<b>Requisiti anagrafici</b>
Requisiti maturati nell'anno 2024	Anzianità contributiva minima di 41 anni	62 anni
Calcolo della pensione con le regole dell'opzione al sistema contributivo di cui al decreto legislativo n. 180 del 1997		

\*\*\*\*

Per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996 – sistema di calcolo contributivo – i requisiti per il diritto a pensione sono disciplinati dall'art. 24, commi 6, 7 e 11 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, della legge n. 214 del 2011, come modificato dalla legge 30 dicembre 2023, n. 213.